



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo, soccombenza e condanna alle spese

Va confermato che ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (il giudice afferma che il principio ben si ataglia alla odierna fattispecie tenuto conto che il motivo per il quale il decreto non è stato dichiarato nel suo complesso provvisoriamente esecutivo consiste nella preventiva rinuncia della parte opposta ad una minima parte del credito. Tale rinuncia è stata possibile solo a seguito della esplicitazione della contestazione su una esigua somma rispetto al totale del decreto ingiuntivo che la Prefettura ha comunicato solo attraverso la proposizione della opposizione e quindi in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed alla sua emissione. Viceversa antecedentemente mai la debitrice aveva contestato la debenza anche di tale esigua somma, anzi, prima della emissione della

fattura aveva attestato la regolare esecuzione del servizio anche con riguardo a detto importo e successivamente alla diffida ad adempiere aveva semplicemente menzionato problemi di disponibilità finanziaria. Un tale comportamento non ha consentito alla parte opposta creditrice di adottare le opportune cautele di verifica in ordine alla somma oggetto di contestazione ciò che avrebbe ragionevolmente portato alla risoluzione della problematica senza il coinvolgimento della autorità giudiziari, in un'ottica di reciproca collaborazione. Quindi, indipendentemente dalla sua debenza o meno, tenuto conto dell'esiguità dell'importo oggetto di successivo "sgravio" è evidente come le spese del giudizio di opposizione non possano che gravare sulla parte opponente, soccombente nel vero senso della parola senza che possa addebitarsi alla parte opposta alcun rilievo. E' del tutto evidente che se la amministrazione opponente non avesse pagato, in corso di giudizio e successivamente alla concessione della provvisoria esecutività parziale del decreto, la somma di euro 2.429.163,98 su tale importo ella sarebbe stata soccombente atteso che il decreto ingiuntivo portava plurime somme tutte sottoposte alla condizione di sospensione determinata dalla proposizione della opposizione e neppure pagata spontaneamente a seguito della rinuncia alla pretese creditoria sulla minor somma svolta dalla opposta tempestivamente. Tale considerazione, unitamente alla grande sproporzione tra somma dovuta e non pagata e somma oggetto di contestazione - tardiva - della PA consente di ritenere inapplicabile al caso di specie anche una compensazione delle spese. E' di tutta evidenza che l'odierno giudizio di opposizione è stato incardinato ed ha coinvolto l'Autorità Giudiziaria solo a causa di un comportamento scarsamente collaborativo della P.A. al limite della pretestuosità).

NDR: in tal senso Cass. n. 17854 del 27/08/2020.

Tribunale di Milano, sentenza del 2.2.2021

...omissis...

Vale osservare in via preliminare che:

- A seguito della proposizione della opposizione e prima della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti, la opposta ha emesso una nota di credito di importo pari alla somma di euro 5.263,90 da imputarsi alla fattura n. 4/21 del marzo 2017;
- A seguito della concessione della provvisoria esecuzione parziale (con ordinanza del 17.1.2019) la parte opponente ha pagato - senza riserva- in data 5.3.2019 (docc. 17 e 18 di parte opposta) la somma di euro 2.429.163,98 comprensiva delle spese della fase monitoria.

Dette due circostanze consentono di affermare definita la controversia tra le parti in corso di giudizio.

Infatti alla luce della documentazione in atti, oltre che della mancanza di contestazione della opponente sul punto, che oltre a riconoscerne la debenza, alla fine ne ha anche effettuato il pagamento senza riserva, deve ritenersi accertata la sussistenza del credito di parte opposta per la somma di euro 2.429.163,98. Del resto, oltre alle fatture la parte creditrice opposta ha depositato il contratto e le attestazioni di regolare esecuzione (docc. 19 lettere A e ss., 20 e 21). La attestazione di regolarità costituisce condizione per l'emissione della successiva fattura nei confronti della Prefettura avente ad oggetto il servizio reso di cui è stata attestata l'effettiva esecuzione nei termini ivi indicati.

Deve quindi ritenersi accertata la debenza della somma oggetto di concessione di provvisoria esecutività parziale.

Quanto alla restante somma, l'avvenuta emissione della nota di credito da parte della opposta consente di ritenere sostanzialmente rinunciata in questa sede processuale la

corrisponde parte di credito (né risulta che la opposta ne abbia richiesto il pagamento in altra sede).

Ne consegue che su detta somma non è consentito procedere ad alcun accertamento di merito.

Tanto premesso, quanto alla regolamentazione delle spese deve osservarsi che deve farsi applicazione dei principi in ordine alla soccombenza elaborati dalla giurisprudenza e richiamati dalla parte opposta per l'ipotesi specifica di parziale revoca del decreto ingiuntivo.

Infatti, la Corte ha avuto modo di affermare che (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020) "Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività".

Il principio ben si attaglia alla odierna fattispecie tenuto conto che il motivo per il quale il decreto non è stato dichiarato nel suo complesso provvisoriamente esecutivo consiste nella preventiva rinuncia della parte opposta ad una minima parte del credito. Tale rinuncia è stata possibile solo a seguito della esplicitazione della contestazione su una esigua somma rispetto al totale del decreto ingiuntivo che la Prefettura ha comunicato solo attraverso la proposizione della opposizione (non risultano in effetti contestazioni anteriori alla data del 1.6.2018) e quindi in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed alla sua emissione.

Viceversa antecedentemente mai la debitrice aveva contestato la debenza anche di tale esigua somma, anzi, prima della emissione della fattura aveva attestato la regolare esecuzione del servizio anche con riguardo a detto importo e successivamente alla diffida ad adempiere aveva semplicemente menzionato problemi di disponibilità finanziaria. Un tale comportamento non ha consentito alla parte opposta creditrice di adottare le opportune cautele di verifica in ordine alla somma oggetto di contestazione ciò che avrebbe ragionevolmente portato alla risoluzione della problematica senza il coinvolgimento della autorità giudiziari, in un'ottica di reciproca collaborazione.

Quindi, indipendentemente dalla sua debenza o meno, tenuto conto dell'esiguità dell'importo oggetto di successivo "sgravio" è evidente come le spese del giudizio di opposizione non possano che gravare sulla parte opponente, soccombente nel vero senso della parola senza che possa addebitarsi alla parte opposta alcun rilievo.

E' del tutto evidente che se la amministrazione opponente non avesse pagato, in corso di giudizio e successivamente alla concessione della provvisoria esecutività parziale del decreto, la somma di euro 2.429.163,98 su tale importo ella sarebbe stata soccombente atteso che il decreto ingiuntivo portava plurime somme tutte sottoposte alla condizione di sospensione determinata dalla proposizione della opposizione e neppure pagata spontaneamente a seguito della rinuncia alla pretese creditoria sulla minor somma svolta dalla opposta tempestivamente.

Tale considerazione, unitamente alla grande sproporzione tra somma dovuta e non pagata e somma oggetto di contestazione (tardiva) della Pubblica Amministrazione consente di ritenere inapplicabile al caso di specie anche una compensazione delle spese. E' di tutta evidenza che l'odierno giudizio di opposizione è stato incardinato ed ha coinvolto l'Autorità Giudiziaria solo a causa di un comportamento scarsamente collaborativo della P.A. al limite della pretestuosità.

Il decreto va quindi revocato solo in ragione dell'intervenuto pagamento da parte della opponente in corso di giudizio e della rinuncia alla modestissima parte di credito sottoposto a censura da parte dell'opposto.

Le spese si liquidano come da dispositivo avuto riguardo ai valori tabellari aggiornati e tenuto conto dello svolgimento di attività difensiva limitata (senza istruttoria ad eccezione che per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.), dell'assenza di questioni in diritto di rilevante impegno, e del valore della causa pari all'intera somma portata in decreto ingiuntivo atteso che la domanda di parte opponente aveva ad oggetto la revoca del decreto ed il provvedimento ex art. 648 c.p.c. del GI ha riguardato la somma di euro 2.429.163,98 .

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, difesa o eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto, dando atto della rinuncia di parte opposta all'importo di euro 5.263,90 e dell'intervenuto pagamento in corso di giudizio della somma il decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 2.429.163,98; condanna il Ministero dell'interno alla rifusione delle spese del processo che liquida in euro 12.603,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

